

Allegato "B" alla Raccolta n. 6.175

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. È costituita, nel numero minimo previsto dalla legge, con sede nel Comune di San Giuliano Terme (PI), frazione Ripafratta, via dell'Abetone e del Brennero n. 264, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CIMITERO DI PUGNANO - APS", quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2. L'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CIMITERO DI PUGNANO - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- gestione del Cimitero di Pugnano promuovendo il culto dei defunti secondo la tradizione cristiana cattolica; la cura, il decoro, lo stato e l'ornamento delle tombe, attuando il relativo regolamento e comunque nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

L'associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di umana solidarietà e di carità cristiana, svolgendo altresì in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 7. Possono diventare associati tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che ne facciano richiesta, che condividano gli scopi dell'Associazione ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione. A tal fine si impegnano a versare una quota di ingresso, ovvero una quota annuale, nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa consultazione dell'Assemblea. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Gli associati fondatori o assimilati dell'Associazione originaria, dall'anno della sua fondazione fino alla data odierna, sono di diritto associati dell'Associazione senza dover sottostare al pagamento della quota *una tantum*.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione. L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa istanza. In questo caso chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni ed a condizione che abbiano aderito all'associazione

da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

d) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi, che siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni e purché non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'associazione con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile, né trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso, la cui efficacia avrà decorrenza immediata, fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni oppure coloro che, senza adeguata ragione, si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo, decorrenti dalla relativa comunicazione, per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Sono sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, là dove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio di Garanzia, ove eletto;
- d) il Revisore dei conti, ove eletto.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione del Revisore iscritto agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero

rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera ed eventualmente pubblica il bilancio quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i consiglieri, determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, ove

previsto, determinandone previamente il numero;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi b), c) e d) di cui all'art. 11;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione o mancata ammissione assunti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5

(cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti nominati dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, oltre a quelli indicati, tra i propri associati, dalle associazioni di cui all'art. 5 del presente statuto, in misura di un componente per ogni associazione. E' facoltà della "Parrocchia di San Giovanni Battista in Pugnano" designare un componente del Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri, nonché l'intero organo di controllo e/o il Revisore/Collegio dei revisori, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, ma può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione

riguardi le singole persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

Art. 25. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno, più o la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Presidente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza

o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Il Collegio di Garanzia

Art. 29. Il Collegio di Garanzia è composto da 3 (tre) membri nominati tra gli associati in tutti i casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017. Esso ha il compito principale di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione. Esercita inoltre attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che sono alla base delle associazioni del Terzo Settore. I componenti del Collegio di Garanzia possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinate decisioni. Il Collegio di Garanzia esprime il proprio parere all'atto della presentazione del Bilancio all'Assemblea ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal collegio.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se il Collegio di Garanzia non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Re-

visore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio viene formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive secondarie e strumentali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote associative sono intrasferibili in tutti i casi di

cessazione del rapporto associativo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la realizzazione delle attività statutarie ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci, ai rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Nei casi previsti dalla legge l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati.

Su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, il patrimonio sarà interamente devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dalla legge.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

In originale firmato: Francesco Pardi - Simone Anzellotti Notaio (segue impronta del sigillo).

=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO A DOCUMENTO CARTACEO

Art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modifiche

Certifico io dr. Simone Anzellotti, Notaio in Pontedera, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti e si rilascia ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Pontedera, lì 17 maggio 2023.

(Firmato digitalmente: notaio Simone Anzellotti)